

N. R.G. 9013/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Guzzo Liliana	Presidente relatore ed estensore
dott. Boccuni Luca	giudice
dott. Torresan Lisa	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa RG 9013/2020 promossa con atto di citazione

da

BISOL Francesco

assistito e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv.to Andrea Pisani Massamormile e dall'avv.to e dom. Lamberto Rotella

contro

ZARDINI S.RL.

assistita e difesa, giusta mandato in atti, dagli avv.ti e dom Giuliano Pavan e Cristina Mattei

Oggetto: rapporti societari

Conclusioni

Attore: si riporta alla nota già depositata e dichiara di aderire alla eccezione di arbitrato chiedendo la compensazione delle spese di lite

Convenuta: precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione chiedendo la rifusione delle spese

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 4.12.2020 Francesco Bisol, ha convenuto in giudizio Zardini srl davanti all'intestato Tribunale, premettendo che in data 28.3.2017 egli era stato nominato, insieme a Marco e Matteo Bisol, componente del Cda della società Zardini S.r.l., con durata sino all'approvazione del bilancio 31.12.2019. Ha poi esposto che in data 30.10.2019 Marco e Matteo Bisol - che erano anche i soci di maggioranza della società- avevano comunicato le dimissioni dall'incarico loro conferito; la rinuncia all'incarico gestorio da parte di due consiglieri su tre aveva provocato la decadenza dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 18 dello Statuto; l'assemblea convocata per la nomina del nuovo CdA, aveva deliberato, con il voto decisivo dei soci Marco e Matteo Bisol, di riconfermare i consiglieri dimissionari con l'aggiunta del signor Oscar Foda così



escludendo così il solo Francesco Bisol, che, peraltro, aveva dato la sua disponibilità a ricoprire nuovamente l'incarico.

Ha dedotto, in sintesi, che le dimissioni dei Consiglieri Marco e Matteo Bisol da cui era scaturita la decadenza dell'organo amministrativo e la nomina di un nuovo CdA che non lo vedeva fra i suoi componenti, avevano perseguito il solo fine di revocarlo implicitamente ed "anticipatamente" dalla carica di amministratore.

Ha affermato che tale revoca implicita era priva di giusta causa ed immotivata di tal che egli aveva diritto al risarcimento del danno patito.

Ha pertanto chiesto che venisse accertato che egli era stato revocato implicitamente senza giusta causa dall'incarico di consigliere di amministrazione e che per l'effetto la società venisse condannata al risarcimento del danno quantificato nell'importo di € 2188,52 (e cioè nell'importo pari agli emolumenti che sarebbero maturati dal 1.1.2020 sino al 26 giugno 2020 data in cui la assemblea aveva approvato il bilancio 2019 e in cui dunque l'incarico gestorio sarebbe venuto a naturale scadenza) o nella misura maggiore o minore determinata anche in via equitativa.

La società Zardini s.r.l. si è costituita eccependo, anzitutto, l'incompetenza del Tribunale adito, per essere la controversia riservata ai sensi dell'art. 26, comma 4, dello Statuto, alla competenza di "un collegio arbitrale nominato secondo le norme regolamentari della Curia Mercatorum di Treviso".

Nel merito ha poi dedotto in ordine alla infondatezza della pretesa.

Fatte precisare le conclusioni la causa viene in decisione senza termini ex art 190 c.p.c avendovi le parte rinunciato

L'eccezione di incompetenza è fondata.

Non è applicabile nel caso in esame la disciplina di cui all'art. 38 terzo c.pc., che riguarda la competenza per territorio derogabile sicchè la questione di competenza deve essere esaminata dal Tribunale.

L'art. 26, Statuto, devolve la decisione a "un collegio arbitrale nominato secondo le norme regolamentari della Curia Mercatorum di Treviso" ai sensi del comma 4) delle "controversie promosse da Amministratori Liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale". L'art 26 prevede che le decisioni del Collegio arbitrale da emettersi senza formalità di rito siano impegnative nell'ambito sociale ed inappellabili salve le diverse norme di legge.

Detta clausola statutaria è vincolante per l'amministratore alla luce di quanto previsto dall'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 17.1.2003 n. 5, secondo cui "Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro".

La estensione oggettiva della clausola in esame che concerne tutte le "controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale", tenuto anche conto della regola ermeneutica di cui all'art.808 quater cc depono nel senso che tutte le controversie tra amministratore e società che



riguardino le vicende sociali e attengano a diritti disponibili siano assoggettate ad arbitrato. In esse rientrano le domande qui proposte che riguardano il diritto al risarcimento danni per revoca senza giusta causa dell'amministratore: l'amministratore pur revocato è dunque astretto dal vincolo compromissorio per quelle domande che trovano la loro genesi proprio nel rapporto sociale.

Va dunque dichiarata la incompetenza dell'adito Tribunale essendo competente il collegio arbitrale nominato secondo le norme regolamentari della Curia Mercatorum di Treviso

Le spese di lite in ancorchè l'attore abbia aderito alla eccezione (peraltro non in prima udienza ma solo nelle note conclusive) seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il valore e tenuto conto della attività prestata, nel minimo stante la scarsa complessità della questione

P.Q.M.

Il Tribunale

- 1) Dichiaro la propria incompetenza, competente essendo il Collegio arbitrale di cui alla clausola 26 dello Statuto societario
- 2) Condanna parte attrice a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in € 811,00 per competenze professionali ed € 196,00 per spese oltre spese generali, IVA e CPA sugli importi ex lege assoggettabili.

Deciso in Venezia il 12.5.2021

La Presidente rel ed est

Dott. Liliana Guzzo

